



# **Banco Desio**

**REGOLAMENTO ASSEMBLEARE**

## **REGOLAMENTO ASSEMBLEARE**

### **Capo 1 – Disposizioni preliminari**

#### **Articolo 1**

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società e, in quanto compatibile, delle Assemblee speciali di categoria.

### **Capo II – Della costituzione dell'Assemblea**

#### **Articolo 2**

1. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti e gli altri titolari del diritto di voto che ne siano legittimati in base alla legge e allo Statuto.
2. E' possibile intervenire mediante rappresentante, laddove consentito in base alla legge e allo Statuto.

#### **Articolo 3**

1. Possono partecipare all'Assemblea il Direttore Generale e i Vice Direttori Generali della Società e i rappresentanti della Società di Revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione del bilancio. Possono inoltre partecipare all'Assemblea dipendenti, collaboratori o consulenti della Società, nonché Amministratori, Sindaci, dipendenti, collaboratori o consulenti di società del gruppo, in quanto autorizzati dal Presidente o la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente in ordine alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori assembleari.

2. Possono assistere all'Assemblea, in quanto invitati o autorizzati dal Presidente, esperti e analisti finanziari, nonché giornalisti accreditati.
3. Possono altresì assistere all'Assemblea il Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio ed ogni altro soggetto avente diritto di assistervi in base alla legge.

#### **Articolo 4**

1. Coloro che hanno diritto di intervenire all'Assemblea, ai sensi del precedente Articolo 2, devono esibire al personale incaricato, all'ingresso dei locali in cui si tiene l'Assemblea, la documentazione prevista dalle vigenti norme di legge o statutarie, che sarà ritirata dagli incaricati, i quali consegneranno idoneo contrassegno di controllo, valido ai fini dell'intervento e dell'esercizio del diritto di voto, da esibire a richiesta per eventuali accertamenti.
2. Il contrassegno di cui sopra dovrà essere reso al personale incaricato in caso di allontanamento dall'assemblea prima del termine della stessa. Nel caso di allontanamento temporaneo, il personale incaricato provvederà alla restituzione del contrassegno al momento del rientro in aula.
3. Coloro che possono partecipare o assistere all'Assemblea ai sensi del precedente Articolo 3, devono farsi identificare dal personale incaricato all'ingresso dei locali nei quali si tiene l'Assemblea.

#### **Articolo 5**

1. La presidenza dell'Assemblea è assunta dalla persona indicata nello Statuto.
2. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato come da statuto.

3. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.
4. Il Presidente, a sua discrezione, potrà far redigere da Notaio anche il verbale dell'Assemblea Ordinaria.
5. Il segretario, ovvero il Notaio, può farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione solo per suo personale ausilio nella predisposizione del verbale.
6. Il Presidente nomina, se ritenuto opportuno, due scrutatori, scegliendoli fra gli azionisti ed i Sindaci.
7. Il Presidente, anche avvalendosi di personale incaricato, accerta la legittimazione all'intervento e al voto, la regolarità delle deleghe e la regolare costituzione dell'Assemblea.
8. Il Presidente, nel corso dell'assemblea, accerta di volta in volta il diritto degli intervenuti a partecipare alla discussione e alla votazione sui punti trattati.
9. Il Presidente può farsi assistere da soggetti che partecipano all'Assemblea ai sensi del precedente Articolo 3, comma 1, anche incaricandoli di illustrare argomenti all'ordine del giorno e di rispondere a domande poste su specifici argomenti.

#### **Articolo 6**

1. Non possono essere introdotti nei locali in cui si tiene l'adunanza strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni simili, senza specifica autorizzazione del Presidente.

### **Articolo 7**

1. Dopo aver accertato la regolare costituzione dell'Assemblea e prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente effettua tutte le dichiarazioni e comunicazioni prescritte dalle norme di legge o regolamentari ovvero ritenute opportune per lo svolgimento dei lavori assembleari.
2. Qualora, trascorso un termine stabilito dal Presidente rispetto all'orario fissato nell'avviso di convocazione, non siano raggiunte le presenze necessarie per la valida costituzione dell'assemblea, il Presidente rinvia la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

### **Capo III – Della discussione**

### **Articolo 8**

1. Il Presidente e, su suo invito, gli Amministratori o coloro che lo assistono ai sensi del precedente Articolo 5, comma 9, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte all'assemblea.
2. Nel trattare e porre in discussione gli argomenti, sempre che l'Assemblea non si opponga, può seguirsi un ordine diverso da quello indicato nell'avviso di convocazione, o procedersi a trattazione in unica soluzione di tutti o alcuni degli argomenti stessi.
3. Il Presidente ha la facoltà di accogliere proposte, ancorché non coerenti con le materie all'ordine del giorno, che riguardino esclusivamente mere modalità di svolgimento dei lavori assembleari.

4. Il Presidente regola la discussione dando la parola agli Amministratori, ai Sindaci e a tutti coloro che l'abbiano richiesta a norma del successivo Articolo 9.

#### **Articolo 9**

1. Coloro che intervengono ai sensi del precedente Articolo 2, nonché il Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio ed ogni altro soggetto avente diritto in base alla legge, possono prendere la parola sugli argomenti posti in discussione, facendo osservazioni e chiedendo informazioni; coloro che intervengono ai sensi dell'Articolo 2 possono anche formulare proposte e dichiarazioni di voto.
2. Il Presidente stabilisce tempi e modalità delle richieste di intervento, nonché l'ordine degli interventi stessi; le richieste non possono comunque essere avanzate dopo che il Presidente abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa.

#### **Articolo 10**

1. Il Presidente e, su suo invito, gli Amministratori, i Sindaci e coloro che lo assistono ai sensi dell'Articolo 5, comma 9, rispondono al termine di ciascun intervento, ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi sul singolo punto dell'ordine del giorno.

#### **Articolo 11**

1. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno e del numero dei richiedenti la parola, può determinare il periodo di tempo a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio

intervento; trascorso tale periodo di tempo il Presidente può invitare l'oratore a concludere.

2. Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola una seconda volta sullo stesso argomento anche per effettuare repliche ed eventuali dichiarazioni di voto.

### **Articolo 12**

1. I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel corso di questa il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per un periodo di tempo predeterminato, motivandone la decisione.

### **Articolo 13**

1. Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.
2. A questi effetti egli, salvo che l'Assemblea si opponga, può togliere la parola nei casi seguenti:
  - qualora l'oratore parli senza averne facoltà o continui a parlare una volta che è trascorso il tempo eventualmente assegnatogli;
  - previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente mancanza di pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione.
  - in tutti i casi in cui l'oratore pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi ed in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine.

#### **Articolo 14**

1. Qualora uno o più presenti impedisca ad altri di parlare oppure provochi con il suo comportamento una situazione tale da non consentire il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente li ammonisce a desistere da tale comportamento.
2. Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente può disporre l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione, per tutta la fase della discussione.

#### **Articolo 15**

1. Esauriti tutti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.

### **Capo IV – Della votazione**

#### **Articolo 16**

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma del precedente Articolo 14.

#### **Articolo 17**

1. Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

#### **Articolo 18**

1. Il Presidente stabilisce, per ciascun punto all'ordine del giorno, le modalità di espressione, rilevazione e computo dei voti, anche ammettendo l'utilizzo di sistemi

elettronici, e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto.

#### **Articolo 19**

1. Ultimate le votazioni, ed effettuati i relativi conteggi anche avvalendosi del segretario o del notaio, di personale incaricato e degli scrutatori se nominati, il Presidente proclama i risultati.

#### **Articolo 20**

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

### **Capo V – Disposizioni finali**

#### **Articolo 21**

1. In ordine a quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, il Presidente può adottare le misure e le risoluzioni ritenute più opportune per garantire il regolare svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti degli intervenuti.

#### **Articolo 22**

1. Ogni modificazione al presente Regolamento dovrà essere adottata con delibera assunta dall'Assemblea Ordinaria.

\* \* \*

Il presente Regolamento Assembleare fu approvato dall'Assemblea del 27 aprile 2001 e successivamente modificato dall'Assemblea del 29 giugno 2004